

DIRITTO

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com

**Eredità.** Da oggi entrano in vigore le disposizioni del Regolamento 615/2012, che supera le norme nazionali di diritto internazionale privato

# Successioni Ue in base alla «residenza»

## Per masse ereditarie che interessano Paesi diversi non ci si basa più sulla nazionalità del de cuius

PAGINA A CURA DI

Angelo Busani

Emanuele Lucchini Guastalla

Da oggi, 17 agosto, è la legge del Paese ove il defunto aveva la sua «residenza abituale» quella che regola la sua successione ereditaria dal punto di vista «civiltistico»: a tale legge occorre far riferimento per stabilire chi sia erede (e che quota gli spetti nella ripartizione del patrimonio del defunto) se manca un testamento oppure se una donazione o il testamento lasciato dal de cuius ledono norme protettive dell'interesse di certi stretti familiari del defunto a conseguire una quota (la legittima) della massa ereditaria.

Entra infatti in vigore in tutta l'Ue (tranne che in Inghilterra, Irlanda e Danimarca, che hanno esercitato la facoltà di opt-out) il Regolamento 650/2012 finalizzato a uniformare le regole civiltistiche applicabili nei singoli Stati per stabilire quale sia la legge che disciplina una successione ereditaria la quale presenti «elementi di internazionalità», vuoi per ragioni soggettive (ad esempio, la diversità del Paese di residenza del defunto rispetto a quello del quale egli fosse cittadino) o per ragioni oggettive (e cioè l'ubicazione in più Stati del patrimonio del de cuius).

In Italia, fino a ieri, è stata in vigore la regola (contenuta nell'articolo 46, legge 218/95) per la quale si riteneva la successione ereditaria regolata dalla legge del Paese di cui il defunto fosse cittadino: così, se decedeva una persona da tempo residente in Italia, con passaporto tedesco, la legge applicabile era quella della Germania (viceversa, si applicava la legge italiana alla successione dell'italiano da anni residente a Londra).

Invece, la tassazione dell'eredità era (e, anche dopo il 17 agosto, rimane) regolata dalla legge italiana qualora il defunto sia «residente anagraficamente» in Italia, a prescindere dalla sua cittadinanza. Di contro, se il defunto risieda anagraficamente all'estero, si applicava – e continuerà ad applicarsi – la tassazione italiana ai soli beni del defunto qualificabili come «esistenti in Italia».

Con effetto da oggi cambia dunque in Italia il criterio con il quale si stabilisce la legge civiltistica applicabile alla successione ereditaria, sostituendosi al concetto di «nazionalità» quello di «residenza abituale», finora conosciuto alla materia della successione a causa di morte (da non confondere con il concetto di «residenza anagrafica» o di «domicilio»).

Puntandosi al criterio della «residenza abituale» si ha innegabilmente una situazione di minor certezza rispetto al previgente criterio della nazionalità: mentre la cittadinanza è una situazione oggettiva, il concetto di «residenza abituale» costrinse a un non facile (e opinabile) lavoro di ricerca del luogo in cui si trovava il centro degli interessi del defunto al tempo della sua morte; tuttavia, il concetto di «residenza abituale» meglio indubbiamente si adatta all'obiettivo di ancorare la procedura successoria al luogo nel quale il defunto abbia stabilmente incardinato interessi e affetti.

Il Regolamento 650/2012 non dà una specifica definizione del concetto di «residenza abituale», ma offre 1 parametri con i quali si dovrebbe giungere a stabilire dove una persona abbia posto la sua «residenza abituale». Si può dunque affermare che, per aversi la «residenza abituale» in un determinato luogo, si deve rilevare una stretta e stabile relazione della persona con un dato territorio; relazione che si realizza mediante il concorso di due elementi (l'uno oggettivo, l'altro

soggettivo) di pari e imprescindibile rilevanza:

● la circostanza oggettiva che un dato soggetto permanga stabilmente in un determinato luogo, situazione che si rileva prendendo in considerazione la durata della permanenza, le ragioni di essa e le sue caratteristiche (con la conseguenza che il concetto di «residenza abituale» non si concreta se non si tratta di una situazione tendenzialmente permanente, come accade nel caso della presenza che una persona abbia in un dato luogo per ragioni di vacanza o di cura, e ciò anche se si tratta di una situazione che si protrae per un tempo non breve);

● la circostanza soggettiva attinente all'effettiva intenzione di una persona di voler stabilire la propria esistenza in un dato luogo, al di fuori del Paese del quale ha la cittadinanza.

La «residenza abituale» potrebbe coincidere con il «domicilio» del de cuius, se questi ha vissuto nel luogo in cui ha «stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi» (articolo 43 del Codice civile); altrimenti, se il de cuius lavorava in un luogo (ad esempio in Svizzera) che raggiungeva con viaggi quotidiani dal luogo di residenza e della sua famiglia (in Italia) e se nel luogo di lavoro egli non ha alcun altro interesse diverso dall'attività lavorativa (essendo invece espliciti nel luogo di residenza anagrafica tutti gli interessi non meramente professionali di questa persona) si dovrebbe concludere che, in questo caso, il concetto di «residenza abituale» di cui al Regolamento n. 650/2012, coincide con il luogo in cui egli ha la propria «residenza anagrafica» ai sensi della normativa civiltistica italiana, e cioè il luogo ove questi aveva la sua «dimora abituale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Come cambiano le successioni «transfrontaliere»

CASO	RESID. ABITUALE	LEGGE APPLICABILE E GIUDICE
Mario, cittadino italiano, lavora e abita in Italia, ha tutto il suo patrimonio in Italia fatta eccezione per un appartamento a Cannes	IN ITALIA	Legge italiana e giudice italiano. Non può scegliere altra legge
Giovanni, cittadino italiano, non lavora più per una grave malattia. Ha tutto il suo patrimonio in Italia tranne un appartamento e un conto corrente a Ginevra dove si trasferisce per ragioni di cura e dove muore tre anni dopo	IN ITALIA	Legge italiana e giudice italiano. Giovanni non può scegliere altra legge.
John, facoltoso cittadino canadese, si è trasferito con la moglie a Venezia al suo 65° anno d'età. Non lavora più ma, dall'abitazione, gestisce il suo ingente patrimonio mobiliare investito in strumenti finanziari allocati presso banche svizzere e francesi. Abita continuamente a Venezia (salvo periodi di vacanza in Grecia e in Francia) fino al decesso	IN ITALIA	Legge italiana e giudice italiano. John può però scegliere la legge canadese
Otto, cittadino tedesco vedovo e in pensione, trascorre la terza età in una località balneare spagnola. Ha proprietà immobiliari in Germania e Inghilterra. In banche inglesi è pure allocato il suo patrimonio mobiliare	IN SPAGNA	Legge spagnola e giudice spagnolo. Otto può però scegliere la legge tedesca
Paul, cittadino francese celibe e senza figli, diplomato in canto lirico al Conservatorio di Parigi e con un master in Inghilterra (dove ha comprato un monolocale per abitarvi durante il master) intende seguire per otto anni corsi biennali di specializzazione (intervallati da concerti in tutto il mondo) da frequentare a Londra (primi due anni), New York (terzo e quarto anno), Milano (quinto e sesto anno) e Tokio (settimo e ottavo anno). Muore mentre frequenta il corso di Milano. Paul ha spostato le sue non ingenti risorse finanziarie in banche del luogo dove via via è trovato a vivere (al momento della morte si trovano in Italia)	PARE NON ESSERVI UNA RESIDENZA ABITUALE	Non applicandosi il criterio della residenza e con un patrimonio non consistente, dovrebbe trattarsi della legge francese in quanto <i>lex nationalitatis</i> (con giudice francese). Paul può espressamente scegliere la legge francese per fugare ogni dubbio
Melania, badante polacca, lavora da quindici anni in Italia e abita dal suo assistito. Tutta la sua famiglia è in Polonia. Bonifica i suoi risparmi sul conto di una banca polacca e ha comprato una piccola abitazione. Ha sempre manifestato l'intenzione di tornare in Polonia	IN POLONIA	Legge polacca e giudice polacco
L'olandese Cornelius, calciatore professionista, ha vissuto in Olanda per 18 anni e ha poi spostato, in vari Paesi, abitazione e famiglia per otto volte, giocando in società diverse. In Olanda non ha familiari né patrimonio. Con i suoi guadagni ha comprato proprietà immobiliari a Miami, dove tiene anche i suoi risparmi presso una banca locale (salvo il conto di accredito dello stipendio, via via trasferito in corrispondenza di ciascun cambio). Muore improvvisamente a 32 anni	PARE NON ESSERVI UNA RESIDENZA ABITUALE	Non applicandosi il criterio della residenza, il patrimonio consistente dovrebbe condurre all'applicazione della <i>lex rei sitae</i> (quindi legge della Florida). Può espressamente scegliere la legge olandese

### Ai fini civilistici

## Possibile scegliere tra due Stati

Potrebbe verificarsi il caso di chi non ha avuto una «residenza abituale»: ad esempio un calciatore che muore dopo aver girovagato fin da giovane età di Paese in Paese, spostando al contempo la sua famiglia e senza mai aver fissato una permanenza stabile in un dato luogo. In questa evenienza, il Regolamento 650/2012 prevede il ricorso a due criteri suppletivi: la legge dello «Stato d'origine» del de cuius che non ha avuto una «residenza abituale» e, in subordine, la legge del Paese nel quale si trovano i suoi beni definitivi come «principali».

Il criterio della «residenza abituale» non è però ineluttabile: il de cuius può benissimo scegliere, come legge che regolerà la propria successione, la legge dello Stato di cui egli abbia la cittadinanza al momento della morte: così, se un cittadino tedesco con residenza abituale in Italia non volesse la propria successione ereditaria regolata dal diritto italiano, può redigere un testamento (indifferentemente redatto secondo la legge tedesca o secondo la legge italiana) con il quale designare la legge della Germania quale regolatrice della successione dal punto di vista civilistico.

In un caso simile, dato che la Germania ammette i cosiddetti «patti successori» (contratto considerato nullo dalla legge italiana, con cui il de cuius conviene con il futuro erede la devoluzione a costui della sua eredità) è possibile che questo ipotetico cittadino stipuli anche in Italia il patto successorio, che resta invece vietato per le successioni regolate dal diritto italiano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.quotidianodiritto.ilssole24ore.com  
Le proposte operative del Notariato sul Certificato Successorio Europeo

LAVORO

www.quotidianolavoro.ilssole24ore.com

**Tutela dei lavoratori.** Se l'appalto è ordinario scattano le garanzie imposte dal Testo unico

# L'emergenza non attenua gli obblighi sulla sicurezza

## Fanno eccezione solo gli interventi di salvataggio immediato

PAGINA A CURA DI

Gabriele Taddia

Dopo che la legge sugli ecreati (la 68/2015) ha introdotto nel Codice penale (fragli altri) nuovi reati quali il disastro ambientale e l'inquinamento ambientale, torna di attualità il dibattito su come gestire gli interventi in emergenza dal punto di vista della sicurezza dei lavoratori.

Chiaramente, il panorama delle possibili situazioni nelle quali è indispensabile una azione non programmata e da eseguire in estrema rapidità per evitare conseguenze irreparabili o comunque contenere quelle già in corso, è talmente ampio da non consentire una elencazione esaustiva, tuttavia è evidente che situazioni come disastri ambientali, crolli di edifici e calamità naturali necessitano di azioni estremamente rapide da parte delle imprese chiamate a intervenire per contenere o evitare le possibili conseguenze di questi eventi. Al tempo stesso, anche in questi casi eccezionali bisogna osservare alcune cautele per la sicurezza dei lavoratori chiamati a intervenire.

Se si eccettuano gli interventi di protezione civile e pochissime altre situazioni (si veda l'articolo a fianco), il nostro legislatore non ha mai emanato una regolamentazione particolare o più snella per la gestione della sicurezza in queste situazioni, imponendo sostanzialmente a tutti gli attori di un processo complesso come l'intervento di carattere emergenziale, gli stessi oneri di qualunque altro appalto o opera di gestione ordinaria.

Dunque, la prima valutazione che il committente deve fare nel momento in cui richiede un intervento di emergenza – ad esempio per un inquinamento ambientale provocato dalla rottura di una conduttura o dal ribaltamento di un mezzo – è quello di individuare la normativa di riferimento: deve cioè capire se si tratta di un intervento che rientra nell'ambito di applicazione della normativa sui cantieri temporanei o mobili (Titolo IV del Dlgs 81/08, il Testo unico per la sicurezza sui

luoghi di lavoro), oppure, come accade più di frequente, se si tratta di un lavoro da gestire in base all'articolo 26 del Testo unico come un appalto o una prestazione d'opera ordinaria.

### I cantieri temporanei

La scelta è di fondamentale importanza, poiché se si tratta di un cantiere temporaneo è necessaria e inderogabile anche nel caso di un intervento in emergenza, la nomina dei coordinatori per la sicurezza (nel caso operino più imprese) più una serie di altri obblighi (dalla notifica preliminare alla predisposizione del piano di sicurezza e coordinamento). Facciamo solo il caso di lavori da eseguire immediatamente per prevenire incidenti imminenti o per organizzare misure urgenti di salvataggio o per garantire la continuità, in condizioni di emergenza nell'erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione, interventi per i quali l'articolo 100 comma 6 del Dlgs 81/2008 esonerà espressamente il coordinatore per la sicurezza dal predisporre il piano di sicurezza e coordinamento. Per il resto, sono imposte tutte le incombenze di ogni ordinario intervento.

### Gli appalti ordinari

Nessun esonero invece, neanche minimo, se l'appalto emergenziale deve essere gestito (come nella maggior parte dei casi) in base all'articolo 26 del Dlgs 81 (e quindi non rientra nella definizione di cantiere temporaneo o mobile). In questo caso il committente

dovrà promuovere il coordinamento fra le varie imprese esecutrici, coinvolgendo anche il proprio personale eventualmente interessato, dovrà predisporre il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali e comunicare tutti i rischi ambientali presenti e cioè per consentire che i lavoratori operino nel massimo della sicurezza possibile, pur nella consapevolezza che in alcune situazioni il rischio di incidente non può essere azzerato.

Le conseguenze dell'omissione nella predisposizione della ordinaria documentazione di sicurezza sono significative soprattutto in caso di infortunio. Infatti se venisse accertato che l'incidente è stato provocato dalla omissione di un adempimento di carattere obbligatorio, potenzialmente tutti gli attori della sicurezza in quel lavoro potrebbero essere imputati per lesioni o omicidio colposo: dal committente all'appaltatore, fino a scendere in alcuni casi anche alle figure operative che hanno agito pur nella consapevolezza di non avere sufficienti istruzioni e informazioni per eseguire il lavoro in sicurezza o quantomeno, come richiesto dal Testo unico, per ridurre al minimo i rischi. In più, un infortunio che comporta lesioni gravi o gravissime o omicidio colposo, provocato da violazioni della normativa posta a tutela della sicurezza dei lavoratori, fa scattare per l'azienda le sanzioni amministrative previste nel Dlgs 231/01, con conseguenze ulteriori pertanto, questa volta direttamente a carico dell'impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### La mappa dei casi

**EMERGENZE DI PROTEZIONE CIVILE**

Rientrano nella categoria degli interventi di protezione civile:

- quelli connessi a eventi naturali avversi o causati dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati con interventi attuabili da enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;
- eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni in via ordinaria;
- calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari

**CONTRATTI D'APPALTO**

- Si tratta di tutti quegli eventi regolati dall'articolo 26 del Testo unico sulla sicurezza (che disciplina i contratti di appalto, di opera o di somministrazione).
- Sono interventi che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo IV del Dlgs 81/08, cioè quelli che non comportano lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell'allegato X del Testo Unico sicurezza)
- Vi rientrano, ad esempio, le operazioni di pronto intervento ambientale per contenere sversamenti di materiali pericolosi in caso di sinistri stradali, percolati conseguenti allo spegnimento di incendi e situazioni simili

**CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI**

- Si tratta degli eventi regolati dal Titolo IV del Dlgs 81/2008. Rientrano in questa categoria gli interventi che comportano la necessità di impiantare veri e propri cantieri temporanei
- Si tratta, ad esempio delle grandi bonifiche ambientali, nelle quali è necessario anche asportare strati rilevanti di terreni, degli interventi conseguenti a crolli di edifici, viadotti, frane di strade, argini o smottamenti di terreni di rilevanti proporzioni
- In questi casi il committente deve nominare i coordinatori per la sicurezza se è previsto l'intervento anche non contemporaneo di più imprese

**INTERVENTI DI SALVATAGGIO**

- L'articolo 100 comma 6 del Testo unico sulla sicurezza (Dlgs 81/2008) prevede espressamente l'esonero dalla predisposizione del piano sicurezza e coordinamento in caso di lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione
- È il tipico caso del ripristino della rete elettrica dopo un blackout provocato dal crollo delle linee, o dei gravi incidenti industriali

**La cooperazione.** Aziende responsabili

# Protezione civile, privati più esposti

Terremoti, inondazioni, calamità naturali. Sono le tipiche situazioni nelle quali opera la Protezione civile, non solo con proprio personale, ma spesso anche in cooperazione con imprese private. E sono gli unici interventi in emergenza che il legislatore ha regolamentato in modo puntuale anche dal punto di vista della gestione della sicurezza dei lavoratori coinvolti, con conseguenze importanti anche per le imprese private che operano in questi casi sotto il coordinamento della Protezione civile. Se infatti per quest'ultima valgono una serie di esoneri in materia di sicurezza, per i committenti privati coinvolti nelle emergenze non sono previste deroghe agli obblighi di tutela verso i lavoratori.

La normativa di riferimento è il Dpcm 231 del 28 novembre 2011, che ha dato attuazione all'articolo 3 comma 2 del Dlgs 81/2008, dettando la disciplina per la sicurezza in molti settori particolari del lavoro caratterizzati da specifiche esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative quali, appunto, la Protezione Civile. Qui sono «ordinari» interventi in situazioni di rischio non valutabili in anticipo.

La norma si applica solo alla gestione della sicurezza del personale del dipartimento della Protezione Civile (se impegnato in attività di protezione civile), ma contiene una specifica previsione in caso di interazione con altre imprese private. Si prevede infatti che le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel Testo unico sicurezza sono comunque da applicare ai lavoratori privati, ferma restando la necessità di garantire la protezione e la tutela della salute e della sicurezza del perso-

onale stesso, in particolare quando il personale opera in situazione di emergenza.

Il committente privato, quando opera sotto le direttive della Protezione civile, deve quindi prestare la massima attenzione al tema della sicurezza dei propri lavoratori: il personale della Protezione civile, infatti, non è responsabile delle violazioni commesse, in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, dal personale coordinato ed esonerato dagli adempimenti previsti dal Testo unico sicurezza, che rimangono a carico dei soggetti titolari delle posizioni di garanzia nei confronti del personale operante, così come individuati dai rispettivi ordinamenti e dalle specifiche disposizioni di settore.

Si tratta di una disposizione importantissima, poiché deroga in modo esplicito a quanto previsto in via generale nei casi in cui un soggetto investito di compiti di coordinamento viene automaticamente ad assumere una posizione di garanzia (seppur limitata) verso gli altri soggetti coordinati. Norma speciale, lo si ribadisce, che si applica solo nei casi di interventi di protezione civile come definiti dal decreto stesso.

Per la Protezione civile le deroghe più significative alla legislazione in materia di sicurezza sul lavoro riguardano la valutazione dei rischi. In questi casi, ovviamente non è possibile ricorrere a una valutazione di carattere generale vista l'eccezionalità della situazione e l'imprevedibilità delle condizioni. Quindi viene effettuata una valutazione prognostica elaborata in base a situazioni ipotizzabili o a situazioni sulle quali si è maturata una esperienza pratica in quanto già accadute.

© RIPRODUZIONE RISERVATA